



DTT

Procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing ai sensi del d.lgs 24/2023

DTT ID:
PRG-HRM-001-DTTPage: 1/
11DMS ID:
DTT2023_07304

Rev. 1.1

Access: open restricted

DTT S.c.a r. l.

Titolo	Procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing ai sensi del d.lgs 24/2023
Data emissione	22/11/2023
DTT ID Number	PRG-HRM-001-DTT
DMS ID Number	DTT2023_07304
Estratto	<i>Il presente documento ha la finalità di definire la gestione delle segnalazioni whistleblowing</i>

Prepared by	Checked by	Approved by
LEG	HRM	PRE



Procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing ai sensi del d.lgs 24/2023

DTT ID:
PRG-HRM-001-DTT

Page: 2/
11

DMS ID:
DTT2023_07304

Rev. 1.1

Index

1	Scopo del documento.....	3
2	Violazioni Rilevanti	3
3	Riferimenti.....	3
3.1	Riferimenti interni.....	3
3.2	Riferimenti esterni	4
4	Definizioni, abbreviazioni, acronimi.....	4
5	Soggetti tutelati	4
6	Canale di segnalazione interno	5
7	Destinatario del canale di segnalazione interno	5
8	Verifica preliminare della segnalazione	6
9	Gestione della segnalazione	6
10	Chiusura della segnalazione	6
11	Segnalazione dei risultati e reportistica	7
12	Misure di protezione a tutela del segnalante	7
13	Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione.....	8
14	Obblighi di riservatezza relativi all'identita' del segnalante.....	8
15	Data Protection	9
16	Sanzioni	9
17	Canale di segnalazione esterno	10
18	Divulgazione pubblica.....	10
19	Informazione e formazione	11



Procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing ai sensi del d.lgs 24/2023

DTT ID:
PRG-HRM-001-DTT

Page: 3/
11

DMS ID:
DTT2023_07304

Rev. 1.1

1 Scopo del documento

La presente procedura si applica a DTT S.c.a r.l. (nel seguito anche “DTT” o la “società”) e ha lo scopo di implementare e disciplinare un sistema di segnalazioni di irregolarità nell’ambito dell’attività svolta dalla Società. In particolare, la procedura recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il “Decreto Whistleblowing”) e dalle Linee Guida ANAC approvate con delibera dell’autorità n. 311 del 12 luglio 2023, relativamente a quanto disciplinato per le società a prevalente partecipazione pubblica.

Il sistema di segnalazione regolato con questa procedura ha anche rilevanza ai fini del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che, per quanto riguarda le segnalazioni interne, le sanzioni applicabili e il divieto di ritorsione in relazione alle stesse, fa rimando al medesimo Decreto.

La procedura è altresì conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

La procedura è stata redatta tenendo conto anche di quanto previsto dal:

- Codice etico della società;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da DTT.

La presente procedura è stata proceduta da una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, c.d. DPIA ai sensi dell’Art. 13, co. 6 del Decreto e artt. 35 e 36 del GDPR (Allegato 1).

2 Violazioni Rilevanti

La presente Procedura disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative regolamentari e nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di DTT, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo della società.

Le tutele previste dalla presente procedura non verranno pertanto accordate in caso di segnalazioni riguardanti contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della Persona Segnalante o della persona che ha sporto denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate, Sono escluse dalle predette tutele altresì le segnalazioni concernenti violazioni conosciute fuori dal contesto lavorativo ovvero fondate su voci correnti e non su fatti appresi direttamente dalla persona segnalante. Non sono inoltre ammesse, e vengono sanzionate, le segnalazioni fatte con lo scopo di danneggiare il soggetto segnalato, effettuate con dolo o colpa grave, che si rivelino palesemente infondate.

La segnalazione può riguardare comportamenti, atti od omissioni che consistono in:

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- b) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/01 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione della società;
- c) altre fattispecie disciplinate dall’art. 2, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 24/2023.

3 Riferimenti

3.1 Riferimenti interni

[Rif 1]	Modello 231 DTT S.c.a r.l.
[Rif 2]	Codice Etico
[Rif 3]	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza vigente (PTPCT)
[Rif 4]	Statuto



Procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing ai sensi del d.lgs 24/2023

DTT ID:
PRG-HRM-001-DTT

Page: 4/
11

DMS ID:
DTT2023_07304

Rev. 1.1

3.2 Riferimenti esterni

[Rif 5]	D.lgs. n. 24/2023
[Rif 6]	Linee Guida ANAC approvate con delibera dell'autorità n. 311 del 12 luglio 2023
[Rif 7]	Regolamento (UE) 2016/679
[Rif 8]	D.lgs. n. 231/01

4 Definizioni, abbreviazioni, acronimi

Consorzio DTT	Consorzio DTT S.c.a r.l. costituito con l'obiettivo di sviluppare la progettazione, costruzione e successiva gestione sperimentale ed implementazione della Macchina Divertor Tokamak Test (Impianto DTT).
DTT	Divertor Tokamak Test

5 Soggetti tutelati

Le disposizioni della presente Procedura si applicano alle seguenti persone che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente (per la divulgazione pubblica si veda il successivo paragrafo 18) informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo di DTT:

- il personale dipendente, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.lgs. 81/2015, o dall'articolo 54-bis del D.lgs.50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge 96/2017;
- i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 81/2017, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile e all'articolo 2 del D.lgs. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso DTT;
- i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di DTT;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso DTT;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso DTT;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza di DTT - anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto – quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza.

La tutela delle persone segnalanti, di cui ai punti precedente, si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione previste dalla presente Procedura si applicano, inoltre:

- ai facilitatori, vale a dire le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;



Procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing ai sensi del d.lgs 24/2023

DTT ID:
PRG-HRM-001-DTT

Page: 5/
11

DMS ID:
DTT2023_07304

Rev. 1.1

- ii. alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- iii. ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- iv. agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

6 Canale di segnalazione interno

La Società ha attivato in conformità a quanto indicato dal Decreto Whistleblowing il seguente canale di segnalazione interna che, tramite specifica piattaforma, consente l'invio in modalità informatica di segnalazioni in forma scritta e garantisce - anche tramite strumenti di crittografia - la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona Coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione:

<https://dt-project.contrasparenza.it/whistleblowing/>

È consentito effettuare Segnalazioni Whistleblowing Anonime. Al riguardo si precisa che la piattaforma consente la possibilità per il Segnalante di restare in contatto con il destinatario del canale di segnalazione (v. successivo punto 7) durante la gestione della Segnalazione Anonima, potendo fornire chiarimenti e/o integrazioni documentali attraverso un sistema di messaggistica che ne garantisce l'anonimato.

Tuttavia, va rappresentato che l'invio di una Segnalazione Whistleblowing Anonima potrebbe rendere più difficoltoso l'accertamento della condotta segnalata e le interlocuzioni tra il destinatario del canale di segnalazione e il Segnalante e quindi inficiare l'utilità della Segnalazione stessa.

7 INCONTRO DIRETTO

Fermo restando la preferenza per l'utilizzo del canale telematico che rappresenta l'ottimale gestione della segnalazione e delle connesse tutele per il segnalante, in conformità all'art. 4 del D.lgs. 24/2023, è ammessa a possibilità del segnalante di richiedere un incontro diretto alla persona deputata alla gestione della segnalazione.

Tale incontro dovrà avvenire entro 15 giorni in un luogo adatto a garantire la riservatezza del segnalante procedendo a redigere un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante, oltre che dal soggetto che ha ricevuto la dichiarazione. Copia del verbale dovrà essere consegnata al segnalante.

La segnalazione sarà gestita in conformità alla presente procedura.

8 Destinatario del canale di segnalazione interno

La società ha individuato quale destinatario delle segnalazioni il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che, ha dato specifica delega al titolare dell'Ufficio Legale della società per trattare le segnalazioni in suo nome e conto. Il destinatario della segnalazione darà contestualmente avviso al Consiglio di Amministrazione e, mediante posta elettronica, all'Organismo di Vigilanza della sola presenza di una segnalazione nonché del suo non coinvolgimento nella medesima segnalazione.

Il destinatario procederà a costituire, nei tempi più brevi e comunque non superiori a cinque giorni, un comitato di almeno tre persone, costituito da personale operante nella società e, eventualmente, integrato



Procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing ai sensi del d.lgs 24/2023

DTT ID:
PRG-HRM-001-DTT

Page: 6/
11

DMS ID:
DTT2023_07304

Rev. 1.1

da esperti esterni. Della nomina del comitato darà informativa al Consiglio di Amministrazione e, mediante posta elettronica, all'Organismo di Vigilanza.

Nessun componente del comitato dovrà, ovviamente, essere coinvolto nella segnalazione.

9 Verifica preliminare della segnalazione

Al ricevimento della Segnalazione, il comitato:

- a) rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di mediante la piattaforma;
- b) svolge un'analisi preliminare dei contenuti della stessa, se ritenuto dallo stesso opportuno, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e, in generale, della Procedura;
- c) archivia la Segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura. In tal caso, il comitato, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, dovrà avere cura di motivare per iscritto al Segnalante le ragioni dell'archiviazione;
- d) laddove la Segnalazione non sia archiviata, provvede a coinvolgere tempestivamente l'Organismo di Vigilanza, al fine di valutare – in sessione congiunta – se la segnalazione sia o meno qualificabile come una segnalazione 231 o come una segnalazione Codice Etico e debba essere quindi gestita dal comitato di concerto e con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, in conformità con quanto previsto dal Modello 231 e dalla presente Procedura;
- e) prende in carico la gestione della Segnalazione.

Come previsto dall'art. 4, del Decreto Whistleblowing, la Segnalazione presentata a un soggetto diverso e con modalità diverse dal canale telematico deve essere trasmessa immediatamente (entro sette giorni) al destinatario delle segnalazioni, dandone contestuale notizia al Segnalante.

10 Gestione della segnalazione

La gestione della Segnalazione avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente Procedura. Nel gestire la segnalazione il comitato svolge le seguenti attività:

- mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e – se necessario – richiede a quest'ultimo integrazioni mediante la piattaforma che consente lo scambio di informazioni e/o documenti;
- svolge le indagini interne, qualora necessarie, sia direttamente sia incaricando – fermo restando l'obbligo di riservatezza – un soggetto esterno alla società. In relazione alle segnalazioni 231 e alle segnalazioni Codice Etico, il comitato esercita tali attività di indagine di concerto e con il supporto dell'Organismo di Vigilanza.

11 Chiusura della segnalazione

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della Segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una Violazione rilevante ai sensi della presente Procedura e/o del Decreto Whistleblowing.

Laddove sia stata accertata la commissione di una violazione, il comitato – di concerto e con il supporto dell'Organismo di Vigilanza con riferimento alle segnalazioni 231 e alle segnalazioni Codice Etico – potrà:

- a) procedere all'instaurazione di un procedimento sanzionatorio nei confronti della Persona Coinvolta, nel rispetto della normativa, della contrattazione collettiva eventualmente applicabile, e del Modello 231;



Procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing ai sensi del d.lgs 24/2023

DTT ID:
PRG-HRM-001-DTT

Page: 7/
11

DMS ID:
DTT2023_07304

Rev. 1.1

- b) valutare – anche assieme alle altre funzioni aziendali competenti - l'opportunità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di Segnalazioni in relazioni alle quali siano accertate la malafede e/o l'intento meramente diffamatorio, confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione;
- c) concordare con il Collegio Sindacale interessato da particolari Segnalazioni – riguardanti tematiche relative a denunce ex art. 2408 c.c. (denunce da parte di soci) – eventuali iniziative da intraprendere prima della chiusura della Segnalazione stessa;
- d) concordare assieme alla funzione aziendale interessata dalla Violazione, un eventuale action plan necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio della sua attuazione.

12 Segnalazione dei risultati e reportistica

I risultati delle attività di gestione delle Segnalazioni pervenute e non archiviate, incluse le verifiche svolte ed i provvedimenti sanzionatori eventualmente adottati, sono riepilogati all'interno di una relazione, inviata da parte del destinatario del canale di segnalazione interna al Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno trimestrale. Anche nel caso di assenza di segnalazioni il suddetto destinatario del canale di segnalazione interna riferirà in tal senso al Consiglio di Amministrazione, con periodicità almeno trimestrale.

Fermo restando quanto sopra, l'OdV, nell'ambito del reporting periodico previsto dal Modello 231, fornisce all'organo amministrativo della Società, nell'ambito della relazione sui flussi semestrali, un'informativa delle Segnalazioni 231 e delle Segnalazioni Codice Etico pervenute e non archiviate, contenente gli esiti delle analisi, inclusa l'adozione (o la mancata adozione) di provvedimenti disciplinari da parte della Società.

La reportistica di cui sopra viene effettuata nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al Decreto Whistleblowing.

13 Misure di protezione a tutela del segnalante

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede. Resta impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante qualora una Segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato e salvi i casi di non punibilità di cui al Decreto Whistleblowing.

Il Decreto Whistleblowing prevede le seguenti misure di protezione nei confronti del Segnalante e dei Soggetti Collegati:

- divieto di ritorsione in ragione di una Segnalazione;
- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p9>) in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del Segnalante e della Persona Coinvolta;
- protezione dalle ritorsioni, che comprende:
 - la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione;
 - la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se:



Procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing ai sensi del d.lgs 24/2023

DTT ID:
PRG-HRM-001-DTT

Page: 8/
11

DMS ID:
DTT2023_07304

Rev. 1.1

- al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la Violazione
- e
- sussistessero le condizioni di per l'applicazione delle misure di protezione di cui al successivo paragrafo 13.
- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle Violazioni o per l'accesso alle stesse;
- sanzioni (v. paragrafo 16)

14 Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al Segnalante e ai Soggetti Collegati a condizione che:

- a) al momento della Segnalazione, l'autore della Segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing;
- b) la Segnalazione sia stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

Le misure di protezione trovano applicazione anche in caso di Segnalazione Anonima, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

In particolare, per ritorsioni si intendono le fattispecie previste dall'art. 17 del Decreto Whistleblowing, tra cui le seguenti fattispecie, che si riportano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) il mutamento di funzioni;
- c) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- d) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- e) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

Nei casi di Segnalazioni Codice Etico, trovano applicazione le previsioni di cui Codice Etico adottato da DTT.

15 Obblighi di riservatezza relativi all'identità del segnalante

Fatti salvi gli ulteriori obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice Privacy.

Deve essere comunque chiarito che:

- in caso di procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p.;
- in caso di procedimento disciplinare l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Solo nel caso in cui la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, è dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta, tramite la piattaforma, delle ragioni della necessità di rivelazione dei dati riservati.



Procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing ai sensi del d.lgs 24/2023

DTT ID:
PRG-HRM-001-DTT

Page: 9/
11

DMS ID:
DTT2023_07304

Rev. 1.1

16 Data Protection

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle Segnalazioni ricevute deve essere effettuato a norma del GDPR e del Codice Privacy.

DTT ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del GDPR.

Il rapporto con fornitori esterni che trattano dati personali per conto della Società è disciplinato tramite un accordo sul trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR che definisce la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del GDPR.

Le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni ai sensi della presente Procedura devono essere autorizzate a trattare i dati personali relativi alle Segnalazioni ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy.

Ai Segnalanti e alle Persone Coinvolte devono essere fornite idonee informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

Con riferimento all'esercizio dei diritti e delle libertà dell'interessato, nel caso in cui lo stesso sia la Persona Coinvolta, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR non potranno essere esercitati (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR) qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante (v. articolo 2-undecies del Codice Privacy e articolo 23 del GDPR) e/o al perseguimento degli obiettivi di conformità alla normativa in materia di segnalazione di condotte illecite.

L'esercizio dei diritti da parte della Persona Coinvolta (incluso il diritto di accesso) potrà essere esperito, pertanto, nei limiti in cui la legge applicabile lo consente e successivamente ad un'analisi da parte degli organismi preposti, al fine di contemperare l'esigenza di tutela dei diritti degli individui con la necessità di contrasto e prevenzione delle violazioni delle regole di buona gestione societaria ovvero delle normative applicabili in materia.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, devono essere cancellati immediatamente.

17 Sanzioni

È soggetto a sanzioni pecuniarie (da 10.000 a 50.000 euro) chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di atti di ritorsione ai danni del Segnalante o delle Persone Collegate in relazione alle Segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della Segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto Whistleblowing;
- mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing;
- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto Whistleblowing;
- mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

Per tutte le condotte sopra elencate sono, inoltre, applicabili le sanzioni disciplinari previste dal Modello 231.

È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del Segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto Whistleblowing) è accertata in capo allo stesso:

- anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria



Procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing ai sensi del d.lgs 24/2023

DTT ID:
PRG-HRM-001-DTT

Page: 10/
11

DMS ID:
DTT2023_07304

Rev. 1.1

ovvero

- la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Per tale fattispecie è prevista anche l'applicazione di sanzioni pecuniarie da 500 a 2.500 euro da parte dell'ANAC.

Il presente paragrafo non trova applicazione nei casi di Segnalazioni Codice Etico, per le quali trovano invece applicazione le previsioni di cui al Codice Etico adottate da DTT.

18 Canale di segnalazione esterno

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito dell'ANAC. Per l'utilizzo di tale canale di segnalazione esterna o per il ricorso alla divulgazione pubblica si deve fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell'ANAC.

È comunque da premettere che il ricorso al canale di segnalazione esterna istituito presso l'ANAC può avvenire solo se:

- il canale di segnalazione interna indicato nella presente Procedura non risulti attivo;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione al canale indicato nella Procedura e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna tramite il canale previsto dalla presente Procedura, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Tanto premesso, possono essere segnalate all'ANAC le seguenti violazioni:

- a) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- b) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- c) atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- d) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri precedenti.

Il presente paragrafo non trova applicazione per i casi di Segnalazioni relative al Codice Etico.

19 Divulgazione pubblica

Ai fini della presente Procedura, per divulgazione pubblica si intende il rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dalla presente Procedura se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:



DTT

Procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing ai sensi del d.lgs 24/2023

DTT ID:
PRG-HRM-001-DTT

Page: 11/
11

DMS ID:
DTT2023_07304

Rev. 1.1

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente Procedura e non è stato dato riscontro nei termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

20 Informazione e formazione

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti, rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e pubblicate anche in una sezione dedicata del sito internet aziendale.

La formazione in materia di whistleblowing e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura, è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società